

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n. 150)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1256 DEL 05 AGO. 2015

Oggetto: Atto di indirizzo del 7 aprile 2015. Riconoscimento nuovo status economico al dipendente Rag. Giovanni Fracanzino. Autorizzazione a transigere avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ragusa.

L'anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di Agosto in Palermo, presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Calogero Paolo Mascellino, nominato con Decreto Assessoriale n.10 del 16 Febbraio 2015 dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. Giovanni Cosentini nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dott. Giovanni Gurrieri con funzioni di Segretario verbalizzante ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. P. R. S. dell'8.2.1996 n.33, pubblicato nella G. U. R. S. n. 19 del 20 aprile 1996, relative alla delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;

VISTO il D. P. R. S. del 23.5.1997 n.150, pubblicato nella G. U. R. S. n. 49 del 6 settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica dell'Acate, Ispica e Scicli;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 118 del 30 aprile 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 434 del 13 novembre 1998 ;

VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;

VISTA la delibera consortile n.69 del 26 settembre 2008 con la quale si è provveduto ad apportare allo Statuto di questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n.168/2008;

VISTA la delibera n. 463/2009 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della superiore delibera consortile concernente le modifiche allo Statuto Consortile;

PREMESSO che il dipendente Rag. Giovanni Fracanzino, con nota del 2 marzo 2015, acquisita al protocollo consortile al numero 3879, sotto la data del 5 marzo 2015, ha richiesto, a seguito di una attenta valutazione della effettiva attività lavorativa svolta dallo stesso nel corso degli anni, di essere inquadrato, giuridicamente ed economicamente, nella posizione di Dirigente di cui alla classificazione prevista dal CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica. Tale richiesta veniva fondata dal predetto dipendente sulle seguenti considerazioni e valutazioni:



- che in atto lo stesso, giusti gli atti allegati alla richiesta, risulta inquadrato, a far data dal 22 giugno 2009, nella ex VII ^, f. f., 1° livello retributivo, con la qualifica di Capo Settore Segreteria ed Affari Generali nell'ambito dell'attuale POV dell'Ente e con riconoscimento della posizione del quadro a far data dal 1 aprile 2007 ;
- che con la disposizione di servizio n. 1556/2012, a firma del Direttore Generale, lo stesso, fermo restando le precedenti disposizioni relative alle funzioni già espletate dallo stesso, in aggiunta, è stato incaricato di monitorare l'organizzazione del personale impegnato nel comprensorio di Santa Croce Camerina, con il compito di proporre i conseguenti provvedimenti occorrenti per la ottimizzazione della risorsa umana ivi impegnata e per gestire ogni situazione interconnessa alla disposizione impartita in stretta e diretta collaborazione con il Direttore Generale con il quale dovevano essere concordate di volta in volta le modalità per l'espletamento dell'incarico ed al quale il sottoscritto era tenuto a riferire;
- che il superiore incarico consisteva nel valutare se il punto zona di Santa Croce avesse le caratteristiche e le opportunità per potere diventare una sede autonoma rispetto alla sede distaccata di Scicli. A tal fine sostiene il dipendente che, per diversi mesi, ha dovuto assicurare, tra l'altro, la propria presenza presso il citato punto zona ed ha avuto costanti contatti diretti con il personale a Tempo Indeterminato e con il personale avventizio ivi dislocato impartendo allo stesso disposizioni e direttive con riferimento alla ottimizzazione della gestione dell'attività di distribuzione nei territori delle c/de " Passolato e Gaddimeli " nonché alla organizzazione delle attività di manutenzione dei canali e delle saie;
- che, come dichiara il dipendente, l'obbiettivo è stato raggiunto positivamente e nei fatti per diversi mesi lo stesso, di fatto, in rapporto di subordinazione gerarchica esclusivamente nei confronti del Direttore Generale ed in diretta ed immediata collaborazione con lo stesso, ha, oltre alle altre mansioni di cui era gravato, diretto e coordinato il funzionamento e la organizzazione delle attività della sede di S. Croce esercitando il potere di supremazia gerarchica nei confronti del personale addetto alla stessa;
- che successivamente, nell'anno 2013, giuste le direttive assessoriali e commissariali connesse alla riduzione dei costi delle spese di gestione (mancanza di vetture, mezzi e macchine operatrici attrezzature ecc...) si è concordata la scelta di ricondurre l'intero territorio di Santa Croce nelle competenze della sede di Scicli ed il dipendente Fracanzino dichiara di avere curato gli adempimenti consequenziali;
- che a seguito della collocazione in quiescenza del Geom. Carlo Lechiara, con ulteriore disposizione di servizio dell'Ing. Arezzo, Dirigente dell'Area Tecnica, agli atti del consorzio, venne, altresì, attribuita al Fracanzino la responsabilità di organizzare in autonomia, tutte le attività istituzionali rientranti nella gestione della Traversa Mazzarronello. Ciò con riferimento alla conoscenza del territorio, alle attività espletate nell'impianto da parte dello stesso e che ha comportato la gestione del personale addetto alle attività di manutenzione agli impianti ed ai canali, la organizzazione della guardiania in adempimento alle vigenti disposizioni in materia di protezione civile;
- che lo stesso ha svolto da sempre la propria attività lavorativa in rapporto diretto con i Dirigenti e con gli Amministratori che si sono susseguiti nel tempo. Nello specifico si riferisce alla disposizione di servizio n. 1942/ 1999, impartita dall'Amministratore Provvisorio pro tempore, Dott. Michele Lonzi ed il conseguente attestato, protocollo n. 5643/2002, nel quale sono state elencate tutte le attività svolte dallo scrivente in assoluta autonomia. Atti tutti allegati alla richiesta;
- che lo stesso ha rappresentato puntualmente nella propria richiesta l'attività svolta quale Responsabile della Sede di Vittoria descrivendo il tipo di servizio irriguo offerto all'utenza e la complessa organizzazione moderna ed efficiente che da sempre hanno comportato apprezzamenti positivi e pubblicamente riconosciuti sia da parte del comparto agricolo che delle istituzioni locali che delle Organizzazioni Professionali Agricole;



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- che lo stesso ha fatto presente, inoltre, che in rappresentanza del Consorzio ha partecipato alla riunione annuale presso l'ENI a ROMA per discutere la quota dell'assegnazione idrica da prelevare dalla Diga Ragoletto e da utilizzare per la stagione irrigua. Negli ultimi anni, la suddetta riunione per l'attribuzione dei volumi idrici da prelevare dalla Diga Ragoletto per i fini irrigui, si è svolta presso l'ARRA a Palermo ed il Consorzio di Bonifica n° 8 è stato rappresentato sempre da detto dipendente. Lo stesso, inoltre, in alcune circostanze ed insieme in altre, ha partecipato a diverse conferenze di servizi organizzate da amministratori locali, da rappresentanti delle OO. PP., dalla Prefettura per l'esecuzione di interventi finalizzati a ripristinare e mettere in sicurezza le aziende ed il territorio, a seguito di eventi calamitosi (ad esempio Ciclone ATHOS) raccordando operativamente le attività di intervento. In rappresentanza del consorzio inoltre, lo scrivente, come è noto alla S. V., ha incontrato gli Amministratori dei Comuni di Acate, Mazzarrone e Modica, con i quali sono state discusse ed in alcune circostanze predisposte interessanti convenzioni per interventi sinergici finalizzati alla tutela del territorio e a mantenere la fruibilità dello stesso. Sono stati, altresì, discusse per alcuni territori (Acate e Mazzarrone) le possibilità di ampliare gli attuali comprensori irrigui attraverso la progettazione e realizzazione di ulteriori impianti coinvolgendo il preposto ufficio tecnico. Per lo svolgimento di tutte le mansioni sopra elencate, lo stesso Fracanzino fa presente di essersi avvalso della collaborazione del personale dipendente come facilmente riscontrabile dai fogli di presenza giornalieri che sono stati sempre sottoscritti dallo stesso, prima di trasmetterli, per competenza, agli uffici di pertinenza:

VISTA la direttiva impartita in data 4 marzo 2015, protocollo n. 18878, congiuntamente dai Commissari Straordinari dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale ed Occidentale ai Direttori Generali in materia di progressione di qualifica del personale consortile;

VISTE le note del 13 marzo 2015, protocollo n. 56, con la quale, in merito alla richiesta del dipendente Fracanzino, è stato richiesto apposito parere allo SNEBI, all'Avv. Rustico ed all'Avv. Zangara, legali di fiducia dell'Ente;

RITENUTO:

- che lo SNEBI, con nota riservata del 27 marzo 2015, ha rilasciato il richiesto parere;
- che gli Avv.ti Zangara e Rustico con nota del 22 aprile 2015 hanno rilasciato il richiesto parere;
- che in ogni caso occorre tenere presente che, ferme restando le mansioni già attribuite ed espletate, le funzioni aggiuntive delegate al dipendente hanno comportato per lo stesso un aggravio di competenze, impegno e responsabilità senza alcun riconoscimento di eventuale lavoro straordinario che ancorché effettuato non è stato ufficialmente rilevato.
- che la esigenza dell'Ente alle funzioni assegnate ancora permane;

VISTO l'atto di indirizzo protocollo n. 1457 del 7 aprile 2015 a mezzo del quale questo Commissario Straordinario in ordine alla problematica sollevata per i dipendenti La Terra e Diquattro, nell'invitare il Direttore Generale dell'Ente a predisporre atto deliberativo di riconoscimento nei confronti degli stessi del trattamento economico previsto per la 6^a classe di stipendio del vigente CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, previo atto di rinuncia a qualsiasi rivendicazione economica pregressa ha, nel contempo, acclarato i seguenti principi di ordine generale che si ritiene, previa attenta valutazione, estensibili a casi simili e cioè :

- che una volta accertato che un dipendente svolge funzioni delegate superiori a quelle di inquadramento lo stesso ha certamente prodotto una notevole economia all'Ente e dei vantaggi di risultato;
- che una volta accertato che il predetto dipendente svolge con continuità l'esercizio della "delega della funzione" ciò, per consolidata giurisprudenza, determina la conseguenza che in capo allo stesso devesi riconoscere il diritto alla maggiore retribuzione nonché ai diritti sanciti dal codice civile;



- che come principio di buona amministrazione è opportuno prevenire l'instaurarsi di un contenzioso al fine di avere riconosciuto uno status economico consolidato nel tempo;

VISTA la relazione che il Direttore Generale ha inoltrato a questo Commissario Straordinario in data 22 aprile 2015 con protocollo riservato n. 61 relativa alla richiesta del dipendente Fracanzino. In detta relazione si fa presente che i pareri rilasciati dallo SNEBI e dagli avv.ti Rustico e Zangarè agli atti del consorzio, pur argomentando in maniera diversa, ritrovano un punto di confluenza sui seguenti concetti:

- Il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, con il relativo trattamento economico normativo, nella categoria legale e nel livello contrattuale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte come previsto dall'art. 96, comma 1°, disposizioni di attuazione del codice civile;
- Ai fini dell'inquadramento contrattuale contano, pertanto, le mansioni effettivamente svolte cioè la qualifica intesa in senso *oggettivo*. Tale concetto è stato nel tempo condiviso dalla Corte di Cassazione alla stregua della quale il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato comporta l'accertamento in fatto delle mansioni lavorative in concreto svolte, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed il raffronto dei risultati di tali due indagini (Sentenze Cassazione nn. 3069/2005, 17561/2004; 5942/2004);
- Le funzioni dirigenziali che danno diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica del 29 marzo 2006 non possono essere riconosciute in mancanza delle funzioni di coordinamento di *almeno due* settori operativi autonomi, *ciascuno dei quali affidato ad un quadro* ed a ciascuno dei quali siano addetti altri dipendenti inquadrati nei profili professionali inferiori a quella del quadro;
- Nel caso di svolgimento di funzioni solo in parte superiori a quelle proprie dell'inquadramento assegnato vi è giurisprudenza consolidata che al fine di determinare il corretto inquadramento deve aversi riguardo *alle attività più rilevanti e qualificanti la mansione* (Sentenze Cassazione nn. : 7596/2003; 6752/1981; 305/1981; 240/1981);
- Valutata la fattispecie del dipendente Fracanzino, al fine di evitare l'insorgere di un potenziale contenzioso, suggeriscono la definizione di una transazione con la quale, previa rinuncia del dipendente a qualsiasi rivendicazione economica pregressa per le funzioni espletate, si riconosce allo stesso il trattamento economico nella VI^a classe di stipendio previsto dal CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica;

TENUTO CONTO che la posizione del dipendente Fracanzino, giusti i pareri espressi come sopra, è perfettamente riconducibile ai principi espressi da questo Commissario Straordinario nell'atto di indirizzo sopra citato del 7 aprile 2015 ed allo stesso va parimenti applicato al fine di potere avviare con detto dipendente una trattativa bonaria della questione;

VISTA la autorizzazione espressa in calce alla relazione del Direttore Generale sopra citata del 22 aprile 2015 con la quale il Commissario Straordinario invita detto Direttore Generale, fatte salve le rinunce da parte del dipendente Fracanzino ad ogni contenzioso che si possa porre in essere per il riconoscimento di diritti legati ad arretrati di natura economica e giuridica, a porre in essere l'atto deliberativo di riconoscimento del trattamento economico previsto dalla VI^a classe di stipendio del CCNL dei Dirigenti della Bonifica;

RITENUTO opportuno deliberare in merito;

Ciò premesso, visto, ritenuto e considerato, in conformità alla parte motiva,



DELIBERA

Art.1) - di riconoscere al dipendente, Rag. Giovanni Fracanzino, fermo restando il suo attuale inquadramento giuridico (ex 7^a f. f. quadro) e le mansioni in atto svolte, il trattamento economico della VI^a classe di stipendio previsto dal CCNL dei Dirigenti della Bonifica;

Art. 2) - di stabilire che il superiore riconoscimento esplicherà i suoi effetti solo dopo la stipula dell'atto di transazione avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ragusa per la rinuncia da parte del predetto dipendente ad ogni contenzioso che si possa porre in essere per il riconoscimento di diritti legati ad arretrati di natura economica e giuridica di cui allo schema che alla presente si allega sub A) perché, previa la sua approvazione con la presente delibera, ne faccia parte integrante della stessa;

Art. 3) - di delegare alla firma del superiore atto di transazione il Direttore Generale dell'Ente, dott. Giovanni Cosentini;

Art. 4) - di autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a mettere in essere gli atti di gestione conseguenti al superiore deliberato;

Art. 5) - di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento farà carico ai pertinenti Capitoli del Bilancio consortile;

Art. 6) - di inoltrare la presente delibera al competente Dipartimento dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giovanni Cosentini)

DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

(Dr. Giovanni GURRIERI)

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 RAGUSA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Calogero Paolo Mascellino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Consorziale

Dal 06/08/2015

Al 10/08/2015

Ragusa, li 11/08/2015

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Francesco CASSARA)-6



COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Processo Verbale di Conciliazione

L'anno duemilaquindici Il giorno _____ del mese di _____ presso la D. T. L. di Ragusa innanzi la Commissione Provinciale di Conciliazione sono presenti:



Per il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa (C.F. 92014990888), con sede in Ragusa alla via Della Costituzione s.n., il Direttore Generale, Dott. Giovanni Cosentini, quale parte datoriale al presente atto delegato dal sig. Commissario Straordinario dell'Ente, Paolo Calogero Mascellino giusto l'atto deliberativo n. _____ del _____;

ed il dipendente, Rag. Giovanni Fracanzino, nato e residente a
(C.F.)

PREMESSO

che il dipendente Rag. Giovanni Fracanzino, con nota del 2 marzo 2015, acquisita al protocollo consortile al numero 3879 sotto la data del 5 marzo 2015, ha richiesto che, a seguito di una attenta valutazione della effettiva attività lavorativa svolta dallo stesso nel corso degli anni, di essere inquadrato, giuridicamente ed economicamente, nella posizione di Dirigente di cui alla classificazione prevista dal CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica. Tale richiesta veniva fondata dal predetto dipendente sulle seguenti considerazione e valutazioni:

- che in atto lo stesso, giusti gli atti allegati alla richiesta, risulta inquadrato, a far data dal 22 giugno 2009, nella ex VII ^, f. f., 1° livello retributivo, con la qualifica di Capo Settore Segreteria ed Affari Generali nell'ambito dell'attuale POV dell'Ente e con riconoscimento della posizione del quadro a far data dal 1 aprile 2007 ;
- che con la disposizione di servizio n. 1556/2012, a firma del Direttore Generale, lo stesso, fermo restando le precedenti disposizioni relative alle funzioni già espletate dallo stesso, in aggiunta, è stato incaricato di monitorare l'organizzazione del personale impegnato nel comprensorio di Santa Croce Camerina, con il compito di proporre i conseguenti provvedimenti occorrenti per la ottimizzazione della risorsa umana ivi impegnata e per gestire ogni situazione interconnessa alla disposizione impartita in stretta e diretta collaborazione con il Direttore Generale con il quale dovevano essere concordate di volta in volta le modalità per l'espletamento dell'incarico ed al quale il sottoscritto era tenuto a riferire;
- che il superiore incarico consisteva nel valutare se il punto zona di Santa Croce avesse le caratteristiche e le opportunità per potere diventare una sede autonoma rispetto alla sede distaccata di Scicli. A tal fine sostiene il dipendente che, per diversi mesi, ha dovuto assicurare, tra l'altro, la propria presenza presso il citato punto zona ed ha avuto costanti contatti diretti con il personale a Tempo Indeterminato e con il personale avventizio ivi dislocato impartendo allo stesso disposizioni e direttive con riferimento alla ottimizzazione della gestione dell'attività di distribuzione nei territori delle c/de " Passolato e Gaddimeli " nonché alla organizzazione delle attività di manutenzione dei canali e delle saie;
- che, come dichiara il dipendente, l'obbiettivo è stato raggiunto positivamente e nei fatti per diversi mesi lo stesso, di fatto, in rapporto di subordinazione gerarchica esclusivamente nei confronti del Direttore Generale ed in diretta ed immediata collaborazione con lo stesso, ha, oltre alle altre mansioni di cui era gravato, diretto e coordinato il funzionamento e la organizzazione delle attività della sede di S. Croce esercitando il potere di supremazia gerarchica nei confronti del personale addetto alla stessa;



- che successivamente, nell'anno 2013, giuste le direttive assessoriali e commissariali connesse alla riduzione dei costi delle spese di gestione (mancanza di vetture, mezzi e macchine operatrici attrezzature ecc...) si è concordata la scelta di ricondurre l'intero territorio di Santa Croce nelle competenze della sede di Scicli ed il dipendente Fracanzino dichiara di avere curato gli adempimenti consequenziali;
- che a seguito della collocazione in quiescenza del Geom. Carlo Lechiara, con ulteriore disposizione di servizio dell'Ing. Arezzo, Dirigente dell'Area Tecnica, agli atti del consorzio, venne, altresì, attribuita al Fracanzino la responsabilità di organizzare in autonomia, tutte le attività istituzionali rientranti nella gestione della Traversa Mazzarronello. Ciò con riferimento alla conoscenza del territorio, alle attività espletate nell'impianto da parte dello stesso e che ha comportato la gestione del personale addetto alle attività di manutenzione agli impianti ed ai canali, la organizzazione della guardiania in adempimento alle vigenti disposizioni in materia di protezione civile;
- che lo stesso ha svolto da sempre la propria attività lavorativa in rapporto diretto con i Dirigenti e con gli Amministratori che si sono susseguiti nel tempo. Nello specifico si riferisce alla disposizione di servizio n. 1942/ 1999, impartita dall'Amministratore Provvisorio pro tempore, Dott. Michele Lonzi ed il conseguente attestato, protocollo n. 5643/2002, nel quale sono state elencate tutte le attività svolte dallo scrivente in assoluta autonomia. Atti tutti allegati alla richiesta;
- che lo stesso ha rappresentato puntualmente nella propria richiesta l'attività svolta quale Responsabile della Sede di Vittoria descrivendo il tipo di servizio irriguo offerto all'utenza e la complessa organizzazione moderna ed efficiente che da sempre hanno comportato apprezzamenti positivi e pubblicamente riconosciuti sia da parte del comparto agricolo che delle istituzioni locali che delle Organizzazioni Professionali Agricole.
- che lo stesso ha fatto presente, inoltre, che in rappresentanza del Consorzio ha partecipato alla riunione annuale presso l'ENI a ROMA per discutere la quota dell'assegnazione idrica da prelevare dalla Diga Ragoletto e da utilizzare per la stagione irrigua. Negli ultimi anni, la suddetta riunione per l'attribuzione dei volumi idrici da prelevare dalla Diga Ragoletto per i fini irrigui, si è svolta presso l'ARRA a Palermo ed il Consorzio di Bonifica n° 8 è stato rappresentato sempre da detto dipendente. Lo stesso, inoltre, in alcune circostanze ed insieme in altre, ha partecipato a diverse conferenze di servizi organizzate da amministratori locali, da rappresentanti delle OO. PP., dalla Prefettura per l'esecuzione di interventi finalizzati a ripristinare e mettere in sicurezza le aziende ed il territorio, a seguito di eventi calamitosi (ad esempio Ciclone ATHOS) raccordando operativamente le attività di intervento. In rappresentanza del consorzio inoltre, lo scrivente, come è noto alla S. V., ha incontrato gli Amministratori dei Comuni di Acate, Mazzarrone e Modica, con i quali sono state discusse ed in alcune circostanze predisposte interessanti convenzioni per interventi sinergici finalizzati alla tutela del territorio e a mantenere la fruibilità dello stesso. Sono stati, altresì, discusse per alcuni territori (Acate e Mazzarrone) le possibilità di ampliare gli attuali comprensori irrigui attraverso la progettazione e realizzazione di ulteriori impianti coinvolgendo il preposto ufficio tecnico. Per lo svolgimento di tutte le mansioni sopra elencate, il dipendente Fracanzino fa presente di essersi avvalso della collaborazione del personale dipendente come facilmente riscontrabile dai fogli di presenza giornalieri che sono stati sempre sottoscritti dallo stesso, prima di trasmetterli, per competenza, agli uffici di pertinenza;

VISTO

1) - la direttiva impartita in data 4 marzo 2015, protocollo n. 18878, congiuntamente dai Commissari Straordinari dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale ed Occidentale ai Direttori Generali in materia di progressione di qualifica del personale consortile;






2) - le note del 13 marzo 2015, protocollo n. 56, con la quale, in merito alla richiesta del dipendente Fracanzino, è stato richiesto apposito parere allo SNEBI, all'Avv. Rustico ed all'Avv. Zangara, legali di fiducia dell'Ente;

RITENUTO

- 1) - che lo SNEBI, con nota riservata del 29 luglio 2014, ha rilasciato il richiesto parere;
- 2) - che gli Avv.ti Zangara e Rustico con note del 22 aprile 2015 hanno rilasciato il richiesto parere;
- 3) - che in ogni caso occorre tenere presente che, ferme restando le mansioni già attribuite ed espletate, le funzioni aggiuntive delegate al dipendente hanno comportato per lo stesso un aggravio di competenze, impegno e responsabilità senza alcun riconoscimento di eventuale lavoro straordinario che ancorché effettuato non è stato ufficialmente rilevato.
- 4) - che la esigenza dell'Ente alle funzioni assegnate ancora permane;



VISTO

1) - l'atto di indirizzo protocollo n. 1457 del 7 aprile 2015 a mezzo del quale questo Commissario Straordinario in ordine alla problematica sollevata per i dipendenti La Terra e Diquattro, nell'invitare il Direttore Generale dell'Ente a predisporre atto deliberativo di riconoscimento nei confronti degli stessi del trattamento economico previsto per la VI^a classe di stipendio del vigente CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, previo atto di rinuncia a qualsiasi rivendicazione economica progressiva ha, nel contempo, acclarato i seguenti principi di ordine generale che si ritiene, previa attenta valutazione, estensibili a casi simili e cioè :

- che una volta accertato che un dipendente svolge funzioni delegate superiori a quelle di inquadramento lo stesso ha certamente prodotto una notevole economia all'Ente e dei vantaggi di risultato;
- che una volta accertato che il predetto dipendente svolge con continuità l'esercizio della "delega della funzione" ciò, per consolidata giurisprudenza, determina la conseguenza che in capo allo stesso debbesi riconoscere il diritto alla maggiore retribuzione nonché ai diritti sanciti dal codice civile;
- che come principio di buona amministrazione è opportuno prevenire l'instaurarsi di un contenzioso al fine di avere riconosciuto uno status economico consolidato nel tempo;

2) - la relazione che il Direttore Generale ha inoltrato al Commissario Straordinario in data 22 aprile 2015 con protocollo riservato n. 61 relativa alla richiesta del dipendente Fracanzino. In detta relazione si fa presente che i pareri rilasciati dallo SNEBI e dagli avv.ti Rustico e Zangara, agli atti del consorzio, pur argomentando in maniera diversa, ritrovano un punto di confluenza sui seguenti concetti:

- Il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, con il relativo trattamento economico e normativo, nella categoria legale e nel livello contrattuale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte come previsto dall'art. 96, comma 1°, disposizioni di attuazione del codice civile;
- Ai fini dell'inquadramento contrattuale contano, pertanto, le mansioni effettivamente svolte cioè la qualifica intesa in senso **oggettivo**. Tale concetto è stato nel tempo condiviso dalla Corte di Cassazione alla stregua della quale il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato comporta l'accertamento in fatto delle mansioni lavorative in concreto svolte, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed il raffronto dei risultati di tali due indagini (Sentenze Cassazione nn. 3069/2005, 17561/2004; 5942/2004);
- Le funzioni dirigenziali che danno diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica del 29 marzo 2006 non



possono essere riconosciute in mancanza delle funzioni di coordinamento di *almeno due* settori operativi autonomi, *ciascuno dei quali affidato ad un quadro* ed a ciascuno dei quali siano addetti altri dipendenti inquadrati nei profili professionali inferiori a quella del quadro;

- Nel caso di svolgimento di funzioni solo in parte superiori a quelle proprie dell'inquadramento assegnato vi è giurisprudenza consolidata che al fine di determinare il corretto inquadramento deve aversi riguardo *alle attività più rilevanti e qualificanti la mansione* (Sentenze Cassazione nn. : 7596/2003; 6752/1981; 305/1981; 240/1981);
- Valutata la fattispecie del dipendente Fracanzino, al fine di evitare l'insorgere di un potenziale contenzioso, suggeriscono la definizione di una transazione con la quale, previa rinuncia del dipendente a qualsiasi rivendicazione economica pregressa per le funzioni espletate, di riconoscere allo stesso il trattamento economico della VI[^] classe di stipendio previsto dal CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica;

TENUTO CONTO

- che la posizione del dipendente Fracanzino, giusti i pareri espressi come sopra, é perfettamente riconducibile ai principi espressi da questo Commissario Straordinario nell'atto di indirizzo sopra citato del 7 aprile 2015, ed allo stesso va parimenti applicato al fine di potere avviare con detto dipendente un trattativa bonaria della questione;

VISTO

- la autorizzazione espressa in calce alla relazione del Direttore Generale sopra citata del 22 aprile 2015 con la quale il Commissario Straordinario invita detto Direttore Generale, fatte salve le rinunzie da parte del dipendente Fracanzino ad ogni contenzioso che si possa porre in essere per il riconoscimento di diritti legati ad arretrati di natura economica e giuridica, a porre in essere l'atto deliberativo di riconoscimento del trattamento economico previsto dalla VI[^] classe di stipendio del CCNL dei Dirigenti della Bonifica;

RITENUTO

- che alla data odierna, il Rag. Fracanzino, non ha intrapreso, nei confronti del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, alcuna azione giudiziaria per il riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte, nonché per la tutela delle proprie spettanze retributive;
- che le funzioni svolte dal Rag. Fracanzino non sono riconducibili alle mansioni ed alle funzioni di cui alla declaratoria del CCNL di categoria;
- che il dipendente ha diritto di essere inquadrato nel livello retributivo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, per cui la continuità dell'esercizio di funzioni differenti rispetto a quelle di cui all'inquadramento contrattuale costituisce il fondamento di un diritto in capo al funzionario di percepire una retribuzione adeguata all'effettiva mansione e funzione svolta.
- che quanto esposto e documentato dal dipendente Rag. Fracanzino ha trovato ulteriore riscontro nella nota protocollo n.1457/2015 in premessa specificata con la quale è stata valutata positivamente la soluzione transattiva della vicenda oggetto della presente conciliazione;
- che le parti manifestano la volontà di addivenire ad una amichevole composizione dell'insorgenda lite;

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato, tenuto conto che l'inquadramento economico inadeguato del dipendente può comportare possibili turbative degli equilibri interni all'Ente, che ritiene, di converso, di continuare a giovare della professionalità e dell'esperienza acquisite dal Rag. Fracanzino nel corso degli anni, nonché al fine di evitare aggravii di spese derivanti da un



contenzioso giudiziario che, alla luce delle superiori considerazioni, rischierebbe di vederlo soccombente, con conseguente obbligo di pagamento di tutti gli arretrati ad oggi non percepiti dal dipendente, il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa è addivenuto alla determinazione di

conciliare e transigere l'incipianda controversia stabilendo i seguenti patti e condizioni:

Art. 1) - le superiori premesse e considerazioni svolgono parte integrante della presente conciliazione stragiudiziale;

Art. 2) - il Rag. Giovanni Fracanzino dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad intraprendere qualsiasi azione giudiziaria per ottenere il riconoscimento di quanto dovuto in relazione alle mansioni e le funzioni svolte;

Art. 3) - il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, come rappresentato, accetta la rinuncia innanzi formulata e fermo restando l'attuale inquadramento giuridico del dipendente (ex 7^a f. f. quadro) offre al Rag. Giovanni Fracanzino, a fronte delle rivendicazioni avanzate, a far data dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, il trattamento economico pari alla VI classe di stipendio prevista dal Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti della Bonifica;

Art. 4) - Il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa conferma, in uno alle altre mansioni in atto espletate, la delega della funzione relativa alle mansioni aggiuntive espletate;

Art. 5) - il Rag. Giovanni Fracanzino, nell'accettare il riconoscimento economico come innanzi formulato, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutti i diritti, di natura retributiva, indennitaria e/o risarcitoria, riguardanti le mansioni aggiuntive di cui alla sopracitata nota n.11412/2011 riportata in premessa ed in tal senso dichiara inoltre di non aver null'altro a pretendere.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Cosentini

Il Dipendente

Rag. Giovanni Fracanzino

